

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)

EMENDAMENTO

Art. 3.

3.0.101

RUTA

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 516 del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. – (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico –mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

ORDINE DEL GIORNO

G3.0.101 (già em. 3.0.101)

RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2067 recante: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;

premesso che:

la tracciabilità rappresenta oggi un'importante strumento per rispondere alle crescenti richieste di sicurezza alimentare da parte dei consumatori, per la competitività e la razionalizzazione dei sistemi produttivi nonché per la valorizzazione delle produzioni alimentari di qualità;

appare sempre più necessario assicurare efficaci sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consultabili dai cittadini, che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

considerato che:

il fenomeno della falsificazione delle produzioni agroalimentari tradizionali ha assunto proporzioni rilevanti al di fuori ma anche all'interno degli stessi confini dell'Unione europea;

la contraffazione e la frode nel campo alimentare sono diventate un vero e proprio affare criminale che va perseguito con un sistema punitivo più adeguato, che preveda revisione delle pene previste, e diversi modelli di sanzioni;

la risposta fondamentale che lo Stato può dare per supportare la crescita e la competitività del vero *made in Italy*, oltre che per rimuovere i rischi per la salute, è quella di alzare le tutele in difesa dei consumatori e dei produttori;

che in particolare si rende necessario prevedere un intervento sull'ordinamento giuridico modificando gli articoli 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, rielaborando il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa sia sul piano edittale;

atteso che:

il Governo in sede di approvazione della legge europea 2015/206, nella seduta del 10 maggio 2016, accogliendo l'ordine del giorno G5.200 si era impegnato «a presentare quanto prima una revisione organica della normativa posta a tutela dell'agroalimentare dai fenomeni contraffattivi

esposti in premessa, anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria»;

impegna il Governo:

a presentare entro il mese di ottobre una revisione organica della normativa posta a tutela dell'agroalimentare dai fenomeni contraffattivi, anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.102 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 ovvero avviene con attività di saccheggio di abitazioni o edifici o pertinenze dei medesimi abbandonati in conseguenza di calamità.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma: "Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

a) *al comma 2-bis le parole: "e 624-bis» sono soppresse;*

b) *al comma 3, le parole: "e 600 chiunque" sono sostituite con le parole: "600 chiunque e 624-bis";*

4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

al comma 2, lettera e-bis) la frase: "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale" è soppressa;

5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

al comma 3-bis, dopo le parole: "per i delitti commessi con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale".

6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "e 630" sono sostituite con le parole: "630 e 624-bis"».

Art. 7.

7.108

LUMIA, DIRINDIN, GUERRA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 12.

G12.100

Cucca, *relatore*

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 81 del 2014 si propone di far prevalere, per la cura e la riabilitazione delle persone con problemi di salute mentale che hanno commesso un reato, progetti individuali con misure non detentive, nel solco delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 253 del 2003 e la n. 367 del 2004, ispirate esplicitamente alla legge n. 180 del 1978,

considerato che:

è necessario completare definitivamente e in tutto il territorio nazionale la chiusura degli ex OPG, rafforzare i programmi di tutela della salute in carcere, garantire il diritto alla salute e alle cure dei detenuti ed evitare di stravolgere la funzione delle Rems (Residenze per le misure di Sicurezza)

in particolare è necessario evitare di ripristinare la situazione preesistente alla legge n. 81 del 2014 disponendo il ricovero nelle Rems delle persone con problemi di salute mentale, come se fossero i vecchi Opg,

in particolare è necessario che la funzione delle Rems sia «residuale», cioè destinata ai soli casi in cui le misure di sicurezza alternative alla detenzione non possono essere assolutamente praticabili nelle REMS dovrebbero svolgersi attività di carattere sanitario e assistenziale, senza far gravare sugli operatori della salute mentale responsabilità di controllo e custodia;

è necessario che si qualificano i programmi di salute mentale in carcere istituendo le sezioni di Osservazione Psichiatrica e le articolazioni psichiatriche come previsto dalla normativa vigente,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche;

ad escludere l'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche;

a garantire l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione, nonché valorizzando l'istituto del piano terapeutico individuale per ciascuna persona sottoposta a misura di sicurezza anche non detentiva;

ad operare affinché si affermi il principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile;

ad introdurre apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.

EMENDAMENTI

Art. 17.

17.100

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni e di elezione di domicilio*). – 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le specifiche competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio, dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato*). – 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, con decreto motivato, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvistate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva temporaneamente con il medesimo. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è acquisita la prova della sua ricezione, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso, del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-bis è abrogato;

j) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-bis.

(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "«unicacopia dell'atto al difensore»";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. All'art. 162 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".

10. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*). – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

11. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito, dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

12. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

13. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*). – 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

14. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica".

15. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine"».

Art. 18.

18.110 (testo 2)

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 406, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

i) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve» e, dopo le parole: «l'esposizione dei», aggiungere la seguente: «gravi»;

ii) inserire il seguente comma:

"1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, dispone l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,"»;

b) al comma 6, premettere alla lettera a), con la seguente:

«0a) all'articolo 407 sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 1, sostituire le parole: "non può comunque", con le seguenti: "non deve";

ii) al comma 2, sostituire le parole: "La durata massima è tuttavia di due anni" con le seguenti: "Il termine perentorio di durata massima è di due anni"».

18.111 (testo 2)

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 406, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: "può" con la seguente: "deve" e, dopo le parole: "l'esposizione dei", aggiungere la seguente: "gravi";

b) inserire il seguente comma:

"1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini pre-

liminari, d'ufficio o su istanza di parte, dispone l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione"».

Art. 34.

34.103

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Ritirato

Al comma 1, alla parola: «intercettazioni» premettere la seguente: «notificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, alla parola: «intercettazioni» anteporre la seguente: «notificazioni,»;*

b) *al comma 1, alla lettera a) anteporre la seguente:*

«0a) prevedere una riforma della disciplina delle notificazioni disponendo in particolare che:

1) *l'articolo 148 del codice di procedura penale sia modificato, ai commi 1 e 2-bis, prevedendo che le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, siano eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le specifiche competenze loro normativamente attribuite; le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti mediante posta elettronica certificata o, in caso d'indisponibilità, con altri mezzi tecnici idonei previa attestazione di conformità del testo trasmesso all'originale;*

2) *l'articolo 149 sia modificato prevedendo che nei casi di urgenza, il giudice possa disporre con decreto motivato anche su istanza di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avviate o convocate a mezzo del fax, della posta elettronica o del telefono chiamando il numero corrispondente ai luoghi di cui all'art. 157, commi 1 e 2, del codice di procedura penale a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria;*

3) *la comunicazione non abbia effetto se non sia stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo;*

4) *la comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica abbia valore di notificazione con effetto dal momento in cui è acquisita la prova della sua ricezione, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma;*

5) ove non sia possibile procedere nel modo di cui si numeri 2, 3 e 4, la notificazione sia eseguita, per estratto, mediante telegramma;

6) le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui al numero 1);

7) il comma 1 dell'articolo 156 sia modificato prevedendo che la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti sia eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona e che l'atto debba contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo e debba contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia; l'atto deve contenere altresì l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato;

8) l'articolo 157 sia modificato disponendo altresì che: durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 160 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta sia eseguita mediante consegna di copia all'interessato e, ove ciò non sia possibile, sia eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci;

8a) qualora i luoghi indicati al numero 8) non siano conosciuti, la notificazione sia eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone;

8b) l'autorità giudiziaria disponga la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad r indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato;

8c) il comma 8-*bis* sia abrogato e il comma 8 sia modificato disponendo che se neppure nei modi di cui al numero 8b del presente comma sia possibile eseguire la notificazione, l'atto sia depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa; avviso del deposito stesso sia affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa; prevedere altresì che l'ufficiale giudiziario dia inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, disponendo che gli effetti della notificazione decorrano dal ricevimento della raccomandata;

9) dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, siano inseriti gli articoli 157-*bis* e 157-*ter* tali da disporre rispettivamente che:

"9a) la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta debba contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo;

9b) oltre a quanto stabilito dalla lettera precedente, la prima notificazione debba contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio";

10) all'articolo 159, comma 1, al primo e al secondo periodo, i riferimenti all'imputato siano sostituiti da riferimenti alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e la rubrica sia modificata nei seguenti termini: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità»;

11) l'articolo 160 sia modificato sopprimendo, al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» e abrogando i commi 2, 3 e 4;

12) all'articolo 162 del codice di procedura penale sia aggiunto un comma 4-*bis* che disponga che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario;

13) l'articolo 167 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149;

14) il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che gli organi di cui al numero 1) che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione;

15) al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, la previsione, nell'ambito del contenuto della notificazione dell'imputato all'estero, dell'invito all'elezione di domicilio sia sostituita dalla previsione dell'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio;

16) l'articolo 171 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che la notificazione sia nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia; e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161";

17) all'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica sia sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica»;

18) all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 sia sostituito prevedendo che: 18a) prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari; 18b) nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 36.

G36.100

RICCHIUTI

Il Senato,

considerato l'articolo 36, comma 1, del disegno di legge;
ritenuto che per i condannati per i reati di associazione di tipo mafioso o comunque aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 non si possa prescindere da meccanismi di automatica esclusione dai benefici del regime esecutivo che comportino contatti regolari con il mondo esterno,

impegna il Governo:

ad esercitare la delega di cui all'articolo 36, comma 1, lettera *e*) nel senso di escludere ogni attenuazione delle cautele legislative nei confronti dei condannati per associazione di tipo mafioso o di reati aggravati dall'articolo 7 decreto-legge 152 del 1991.
